

A.C.E.N.
N.Protocollo: 834/12
Tipo Protocollo: USCITA
Data Protocollo: 17/04/2012

Spettabile Soprintendenza Speciale
per i Beni Archeologici
di Napoli e Pompei

Alla cortese attenzione:

*del Soprintendente dott.ssa Teresa Elena
Cinquantaquattro*

*del Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ernesto De Carolis*

e p.c. Spettabile
Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
R O M A

OGGETTO:

n. 5 bandi di gara per procedure ristrette della Soprintendenza speciale BB.AA.
di Napoli e Pompei per lavori di restauro:

- 1) Casa di Sirico - intervento n. 10. Importo: € 1.243.326,33;
- 2) Casa del Marinaio - intervento n. 11. Importo: € 1.012.535,81
- 3) Casa dei Dioscuri - intervento n. 12. Importo: € 1.447.735,45
- 4) Casa delle pareti Rosse - intervento n. 13. Importo: € 192.298,52
- 5) Casa del Criptoportico - intervento n. 14. Importo: € 563.161,18

I. La scrivente Associazione, consapevole dello sforzo compiuto dagli organi di governo coinvolti nel Grande Progetto di Pompei, ha ricevuto in relazione alle procedure di gara in oggetto segnalazioni per alcuni aspetti che si andranno di seguito a dettagliare nei punti II e ss della presente nota.

Prima, comunque, di entrare nel dettaglio dei singoli aspetti segnalati, si anticipa altresì che quelle che si andranno ad illustrare sono questioni che non inficiano la legittimità degli atto bensì sono, però, idonee a determinare effetti non del tutto in linea con i principi di libertà di concorrenza ed economicità dell'azione amministrativa.

Sempre in linea di principio si segnala altresì che le istanze e le riflessioni contenute nella presente nota sono svolte in uno spirito di ampia collaborazione con le Amministrazioni interessate.

II. Ciò posto, si segnala che, in primo luogo, i bandi di gara, al punto 12 c), e i disciplinari di gara, al punto 8.2., richiedono quale requisito di qualificazione per l'accesso alle procedure, ulteriore rispetto all'attestazione SOA nella categoria OG2, l'aver *“regolarmente eseguito, con buon esito, nell'ultimo decennio dalla pubblicazione del bando, lavori di importo almeno pari a quello indicato nel presente bando e disciplinare, nello specifico settore cui si riferisce l'intervento e più precisamente lavori di restauro architettonico di strutture archeologiche”*.

Quanto immediatamente sopra trae origine dall'articolo 253 comma 30 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., di seguito Codice) secondo cui *“Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e sub affidamenti”*.

Ciononostante, non può non emergere che la richiesta della dimostrazione di aver eseguito lavori di restauro architettonico di strutture archeologiche potrebbe risolversi in un eccessivo limite alla concorrenza ovvero in uno sbarramento nei confronti di imprese comunque idonee tecnicamente a svolgere gli interventi in oggetto.

Quanto sopra, trova ancor più valenza alla luce del fatto che il comma 30 dell'articolo 253 cit. ha, in origine, assegnato tale facoltà ai centri di spesa per un periodo che doveva essere meramente transitorio.

Il potere di richiedere l'ulteriore requisito in parola è stato infatti riconosciuto a far data dall'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 30 del gennaio 2004 e nelle more dell'emanazione, entro novanta/centottanta giorni, di due decreti di attuazione che dovevano individuare i requisiti specifici da possedersi per eseguire i lavori di restauro.

Ad oggi, dopo dunque quasi nove anni uno dei due decreti non è stato ancora emanato; ciononostante le imprese attestate SOA per le categorie di riferimento trovano talvolta sbarramenti della specie di quello segnalato che, a rigore, sono allo stato da ritenersi poco rispettosi dei principi generali ivi compreso e soprattutto quello della libertà di concorrenza.

Si ritiene pertanto opportuno suggerire un ripensamento in merito alle predette clausole.

II.a. In via gradata, si chiede quantomeno un chiarimento da parte di Codesto Ente affinché venga specificato che siano da ritenersi valide, ai fini del possesso del requisito in parola, le attestazioni (magari mediante dichiarazioni della Direzione Lavori o del RUP) relative a frazioni di interventi più ampi rispetto ai quali gli interventi di restauro di beni archeologici siano solo una parte della commessa complessiva.

A parere della scrivente, infatti, una diversa interpretazione degli atti di gara sarebbe da ritenersi illegittima poiché violativa sia dell'articolo 253 comma 30 cit. - la cui ratio è esclusivamente quella di garantire l'accesso alle imprese tecnicamente idonee (ed è evidente che l'idoneità prescinde dal fatto che l'intervento sia complessivamente o solo parzialmente su strutture archeologiche) - sia della libertà di concorrenza poiché si darebbe luogo ad uno sbarramento immotivato alle procedure in oggetto.

III. Appare inoltre poco opportuna la scelta circa il criterio del prezzo più basso di cui agli articoli 82 e ss. del Codice e dunque con la valutazione dell'anomalia delle offerte che si collochino al di sopra della medesima soglia. La mancata opzione in favore dell'esclusione automatica delle offerte anomale - consentita dall'articolo 122 comma 9 del Codice - rischia, infatti, di tradursi non solo in un allungamento dei tempi di svolgimento delle procedure (che male si concilia con la scelta di dimezzamento dei termini di presentazione delle domande di partecipazione), ma soprattutto rischia di tradursi in un incremento dei ribassi di aggiudicazione.

IV. Ancora, la scelta di dimezzamento dei termini di presentazione delle domande di partecipazione non è allo stesso modo facilmente conciliabile sia con l'opzione in favore della procedura ristretta - che prevede tempi più lunghi rispetto alla procedura aperta - che con la previsione secondo cui per tutte e cinque le procedure i termini scadono il 24 aprile laddove le sedute di aperture delle buste sono previste nei successivi 10-15 giorni.

In attesa di gradito riscontro, si porgono distinti saluti.


IL DIRETTORE
(Diego Vivarelli von Lobstein)